

CAMERA DEI DEPUTATI N. 320

PROPOSTA DI LEGGE

D' INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAPELLI, REPOSSI, DRIUSSI, NATALI, BIASUTTI

Annunziata il 29 ottobre 1953

Modifica dell'articolo 106, del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401,
sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Amministrazione finanziaria si preoccupò spesso — e logicamente — di affidare la delicata funzione di riscossione del denaro pubblico ad un personale specializzato, selezionato tecnicamente e moralmente da lunghi anni di lavoro in tale settore.

La continuità del rapporto di impiego si presenta pertanto come una necessità ed una garanzia fondamentale per lo Stato eliminando la possibilità di veder affidata la riscossione delle imposte dirette ad un personale raccoglitticcio, improvvisato e comunque incapace per mancanza di esperienza e di preparazione.

È interessante rilevare come, ancor prima dell'emanazione del testo unico del 1922, si riscontrino già numerosi esempi di interventi della pubblica Amministrazione in favore del personale esattoriale: infatti nei capitoli speciali d'appalto dei comuni, ai quali allora era devoluta la funzione di regolamentare gli appalti esattoriali, si trovano spesso norme speciali che regolano l'obbligo della riassunzione del personale già in servizio, il trattamento economico e le garanzie del mantenimento in servizio per tutta la durata dell'appalto, ecc.

L'interesse dimostrato dalla pubblica Amministrazione per la regolamentazione dei diritti del personale era tale che spesso giungeva fino all'emanazione di veri e propri regolamenti con organici del personale, divisione dei servizi ed assegnazione agli stessi, sviluppo di carriera, ecc.

Lo Stato intervenne infine nella disciplina del rapporto di impiego fra il personale esattoriale e l'appaltatore col testo unico 17 ottobre 1922, n. 1041.

L'intervento allora fu motivato dalla necessità, nell'interesse del servizio di riscossione, di garantire una continuità di funzionamento al servizio stesso, riconoscendo e favorendo la specializzazione del personale addetto. Ciò si verificò in occasione dei conferimenti di nuovi appalti e della disciplina dell'istituto delle conferme.

Le norme del testo unico avrebbero dovuto tendere a stabilire i requisiti, le funzioni, le responsabilità, ecc., di parte del personale esattoriale le cui caratteristiche particolari sono espressamente riconosciute dalla legge (collettori, ufficiali esattoriali, messi notificatori) ed a fornire determinate garanzie a tutto il personale per la permanenza in servizio, come pure assicurare un trattamento di previdenza a tutta la categoria.

Si stralcia dalla relazione della Commissione Finanze e Tesoro (relatore onorevole Uberti) sul disegno di legge n. 1771 presentato nella seduta della Camera dei Deputati il 13 dicembre 1921, quanto può essere indicativo in merito:

« Lungo sarebbe esporre le ragioni dibattute nella Commissione pro e contro gli articoli 106-111 che alcuni membri della Commissione avrebbero voluto completamente soppressi, per il principio di non intervenire nei rapporti contrattuali fra esattori e personale

esattoriale, e altri membri, fra i quali chi riferisce, che avrebbero voluto che fosse invece anche meglio regolato questo rapporto sia attribuendo agli esattoriali un carattere di stabilità senza demerito fino al 1932, non solo con un obbligo di riassunzione al momento della rinnovazione del contratto, ma anche durante il periodo del suo vigore, sia col dare un titolo di preferenza per gli assunti dopo il 30 giugno 1921.

« La Commissione a maggioranza accolse una concezione intermedia spostandosi un qualche po' verso la prima tesi del progetto governativo e volle che l'articolo 106, là dove al momento della riassunzione del contratto si dà un particolare diritto agli impiegati esattoriali, fosse richiamata espressamente la vigente legislazione che regola l'impiego privato. Questa rimane pertanto la regola fondamentale del rapporto ».

La Camera dei Deputati fu adunque orientata verso il riconoscimento della stabilità di impiego; e orientato in tal senso fu anche il Ministro proponente.

Tuttavia l'articolo 106 approvato allora dagli organi legiferanti non rispecchiò esattamente gli orientamenti predetti.

Dopo l'emanazione del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, lo Stato, sempre nell'intento di migliorare il servizio di riscossione, intervenne ancora in materia.

Nel 1927 il regio decreto 14 febbraio, n. 125, riaffermava la preoccupazione della pubblica Amministrazione per il buon funzionamento del servizio e al fine di facilitarne la funzionalità prevedeva, con l'articolo 2, l'accertamento da parte del prefetto, prima del conferimento, delle condizioni fatte al personale esattoriale dipendente.

Con la legge 16 giugno 1930, n. 942 l'articolo 106 del testo unico venne modificato in modo ancora più chiaro nel senso della stabilità del personale: infatti la dizione « riassumeranno in servizio » venne sostituita con la formula ben più espressiva « manterranno in servizio »; formula che appunto dirige il pensiero al concetto della stabilità.

E a questo proposito aggiungasi fra l'altro che l'articolo 110 del testo unico prevede un particolare Fondo di previdenza per gli esattoriali, Fondo che per produrre effetti, come ogni fondo analogo, presuppone una continuità di servizio e quindi una corrispettiva stabilità di impiego.

Chè altrimenti se si interpretasse l'articolo 106 nel senso di consentire libertà di licenziamento a tipo di pretto impiego privato, l'articolo 110 diverrebbe inutile, poiché di

fatto ben pochi riuscirebbero a raggiungere attraverso i vari appalti, il traguardo del diritto a pensione. Diritto che si matura a 55 anni di età con almeno trenta di assicurazione, oppure a 65 anni di età con dieci di assicurazione.

Logicamente invece il legislatore intese dare con l'articolo 110 un trattamento di quiescenza accessibile a tutti gli esattoriali e si preoccupò che tutti potessero raggiungere il diritto a pensione. Prova ne è l'articolo 107 che, in caso di trapasso di azienda, prevede potersi non applicare la norma del mantenimento in servizio previsto dall'articolo 106 per il personale avente 65 anni di età e il diritto di fruire del trattamento di pensione; mentre prescrive il mantenimento in servizio, sia pure per un periodo massimo di cinque anni, per raggiungere il diritto alla pensione qualora esso non sia ancora maturato.

Non si potrebbe perciò pensare che l'altro personale possa venir licenziato senza raggiungere il diritto a pensione e che l'articolo 107 conferisca maggiore diritto.

Logico è perciò dedurre che il legislatore ha avuto in animo di garantire agli esattoriali il mantenimento in servizio fino al raggiungimento del diritto a pensione. E se la dizione letterale appare imperfetta è necessario ed opportuno che sia ora provveduto, in modo chiaro, a modificare nel senso e per i fini suddetti l'articolo 106 del testo unico.

Tale forma di stabilità si manifesta del resto ben fondata se si considera che il servizio di esazione è indubbiamente di carattere pubblico e che il personale esattoriale, comunque sia il rapporto di lavoro, svolge una funzione pubblica, maneggia pubblico denaro e compie opera diretta al superiore interesse dello Stato.

Lo Stato non può e non deve, per speculazione di qualche esattore, che sia riuscito ad aggiudicarsi una esattoria ad aggio talmente basso da non coprire i costi, correre l'alea di trovarsi improvvisamente con una esattoria che non funziona o funziona male per il licenziamento di parte o di tutto il personale già pratico e con la sostituzione di esso con personale inesperto, spesso non scelto nemmeno negli appositi elenchi del personale esattoriale, e che perciò è impreparato tecnicamente.

La funzione della riscossione è continua e l'appalto non può modificarne la durata se non per la determinazione dell'aggio di riscossione e del gestore: per il personale non deve esistere interruzione se non si vuol falsare il concetto della continuità della riscossione, per

cui indifferente può essere l'assegnazione della gestione ad un esattore piuttosto che ad un altro, in quanto pur mutando l'esattore, la funzione dell'esattoria continua ed il rapporto di lavoro del personale resta legato all'azienda e non già al gestore della stessa.

Inoltre la stabilità riconosciuta al personale esattoriale costituirebbe una garanzia di buon funzionamento per lo Stato, poiché in tali condizioni il personale avrebbe una libertà elettiva di compiere appieno i propri doveri anche al disopra di eventuali pretese o inviti ad adattamenti non scrupolosi, e — sia detto chiaramente — a rifiutarsi, quando si presenti il caso, di compiere atti non lineari contrari all'interesse dello Stato o del contribuente, atti che oggi taluni potrebbero trovarsi in qualche caso portati a compiere contro coscienza per timore di essere, per rapresaglia, licenziati.

Sicché ciò che vi ha di meglio nell'interesse dello Stato potrebbe correre il pericolo di andare perduto.

Ancora: precedentemente l'esattore aveva facoltà di sostituire parte del personale già in servizio: se egli era titolare di altra esattoria poteva sostituire fino ad un terzo del personale stesso; e se era nuovo titolare poteva sostituire un impiegato, il direttore, i collettori ed il cassiere.

Con la legge del 1939 il diritto alle sostituzioni predette venne invece limitato al solo collettore dirigente ed al cassiere.

Inoltre sempre con la legge 16 giugno 1939, n. 942, venne sostanzialmente mutato l'articolo 108 giungendo ad istituire presso ogni In-

tendenza di finanza la tenuta di elenchi del personale esattoriale sia in servizio che disoccupato e distinto per collettori, ufficiali esattoriali, personale amministrativo o di ufficio e messi notificatori.

Le norme particolari in proposito, previste dal terzo comma del citato articolo 108 sono state fissate dal decreto ministeriale 10 febbraio 1941 (*Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 1941, n. 68).

Detto decreto non si limita ad una enunciazione generica della formazione degli elenchi ma entra nel merito della questione specialmente laddove si riferisce alle indicazioni che dovranno essere poste a fianco del nome di ciascun lavoratore esattoriale. Infatti non si ritiene sufficiente indicare il nome, la qualifica e l'età, requisiti necessari e sufficienti ove l'elenco avesse scopo puramente e aridamente statistico e formale, ma si fa riferimento anche alla cultura individuale richiedendone i relativi titoli; s'intende conoscere la composizione familiare per gli eventuali riflessi sociali; si desidera conoscere il grado di specializzazione del lavoratore laddove si chiede il servizio eventualmente prestato presso altre esattorie e soprattutto si intende conoscere i requisiti per una valorizzazione individuale, posto che è prevista l'indicazione di « eventuali attitudini particolari ».

Attualmente si manifesta un certo disorientamento in materia ed è necessario ed urgente eliminarlo con opportuna modifica dell'articolo 106, sicché risulti in modo chiaro il criterio della stabilità per i dipendenti esattoriali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Gli esattori delle imposte che saranno confermati o nominati titolari di una esattoria, manterranno in servizio il personale della medesima, il quale risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza istituito ai sensi del successivo articolo 110 alla data di aggiudicazione o del conferimento in qualunque modo dell'esattoria.

Il personale confermato ha il diritto di congiungere a tutti gli effetti il servizio ininterrottamente prestato, con quello che presterà.

Salvo licenziamento per giusta causa, il personale deve essere trattenuto in servizio almeno fino al raggiungimento dell'età necessaria o delle condizioni disposte per il trattamento di previdenza ».

ART. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1952, n. 693.